

COMUNE DI COMO

Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)

DISCIPLINA

L'art. 14 del DL 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successivamente modificato dall'art. 1, comma 387, della Legge di stabilità per il 2013, n. 228/2012, ha istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), destinato a trovare applicazione dal 1° gennaio 2013 in sostituzione di *“tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza”*.

Il nuovo tributo è calcolato in base a tariffa riferita all'anno solare, commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, recante le *“norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”*.

REGOLAMENTO

Il **regolamento** per l'istituzione e l'applicazione della TARES è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 3 luglio 2013.

TARIFFE

Le **tariffe della TARES** sono state approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 41 del 3 luglio 2013, e successivamente rideterminate con deliberazione n. 64 del 21 novembre 2013, come indicato nei seguenti prospetti.

B) UTENZE DOMESTICHE

Numero componenti nucleo familiare	coefficiente Ka	coefficiente Kb	Tariffa quota fissa (€/mq./anno)	Tariffa quota variabile (€/anno)
1	0,80	0,80	0,568880	47,615761
2	0,94	1,60	0,668430	95,231522
3	1,05	2,00	0,746650	119,039402
4	1,14	2,60	0,810650	154,751223
5	1,23	3,20	0,874650	190,463044
6 o più	1,30	3,70	0,924420	220,222895

B) UTENZE NON DOMESTICHE

N.	Attività	TOTALE TARIFFA (€/mq./anno)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,643405
2	Cinematografi e teatri	1,124301
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,703705
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	2,509405
5	Stabilimenti balneari	1,555125
6	Esposizioni, autosaloni	1,313915
7	Alberghi con ristorante	4,344599
8	Alberghi senza ristorante	3,110251
9	Case di cura e riposo	3,444093
10	Ospedali	3,610078
11	Uffici, agenzie, studi professionali	3,967548
12	Banche ed istituti di credito	1,777069
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	3,672564
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	4,456497
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	2,194830
16	Banchi di mercato beni durevoli	4,402414
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	3,937393
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	2,843247
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	3,823320
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1,988125
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	2,505053
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	23,245774
23	Mense, birrerie, hamburgerie	19,086440
24	Bar, caffè, pasticceria	15,676535
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	7,312798
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	6,349816
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	28,225687
28	Ipermercati di generi misti	6,578285
29	Banchi di mercato genere alimentari	15,939512
30	Discoteche, night-club	4,523327

UTENZE DOMESTICHE

Per le utenze domestiche (abitazioni) la TARES si calcola applicando due tariffe differenziate in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare.

Maggiore è il numero dei componenti la famiglia, maggiore è la tariffa da applicare.

Una componente della tariffa (destinata alla copertura dei costi fissi) è espressa in **€/mq./anno**, ovvero deve essere applicata alla superficie dell'appartamento (mq).

Un'altra componente (destinata alla copertura dei costi variabili) è espressa in **€/anno**, in quanto rappresenta l'importo da applicare all'abitazione a prescindere dalla relativa superficie.

UTENZE NON DOMESTICHE

Per le utenze non domestiche la TARES si calcola applicando una tariffa espressa in €/mq./anno differenziata tra **30 categorie** riferite a diverse attività e destinazione d'uso dei locali.

Tali tariffe sono il risultato della somma di due componenti, calcolate per la copertura dei costi fissi e dei costi variabili, e sono differenziate in relazione alla differente potenziale produzione di rifiuti.

PAGAMENTO

Il pagamento della **TARES 2013** è previsto in **due rate**.

Per l'anno 2013 le due rate hanno le seguenti scadenze:

1° rata	31 luglio 2013
2° e ultima rata	24 gennaio 2014.

Il pagamento della seconda rata era stato stabilito entro il termine del 31 dicembre 2013. Tale termine, tuttavia, è considerato differito al 24 gennaio 2014 per effetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2013 (legge di stabilità per il 2014).

Il nuovo termine previsto dalla legge, anche se formalmente riferito alla sola maggiorazione Statale (codice tributo 3955), si ritiene applicabile anche alla TARES (codice tributo 3944).

Si precisa che, per il solo anno 2013, la prima rata è stata calcolata applicando le tariffe della TARSU del 2012 nella misura del 60%, mentre la seconda rata è stata calcolata applicando le tariffe della TARES deliberate per il 2013, con conguaglio rispetto all'importo pagato con la prima rata.

Il modello F24 semplificato per il pagamento della TARES viene spedito dall'Agente di riscossione, CRESET Spa, tramite la collaborazione di Poste Italiane Spa, presso l'indirizzo di residenza, per le persone fisiche, e presso la sede legale, per le persone giuridiche.

I contribuenti che avessero smarrito il modulo per il versamento o che non l'avessero ricevuto possono chiedere un duplicato all'Ufficio Tributi del Settore Entrate Tributarie, anche a mezzo e-mail all'indirizzo ufficio.tares@comune.como.it.

TRIBUTI AGGIUNTIVI

Anche la TARES, come la prevedente TARSU, è soggetta all'applicazione **tributo provinciale** per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/92, pari al **5%** il cui gettito è di competenza dell'Amministrazione Provinciale di Como (art. 14, comma 28, del DL 201/11).

Alla TARES è, inoltre, applicata, contestualmente al pagamento della seconda ed ultima rata, una **maggiorazione per i servizi indivisibili** (art. 14, comma 13, del DL 201/11) pari a 0,30 €/mq. il cui gettito, per l'anno 2013 è di competenza dello Stato (codice tributo 3955).

Non sono, invece, dovute le maggiorazioni ECA e MECA (che si applicavano alla TARSU in misura pari al 10%) né l'IVA, trattandosi di un tributo e non di un'entrata patrimoniale.

RIDUZIONI PER UTENZE DOMESTICHE

In considerazione della presunta minore attitudine a produrre rifiuti, è prevista una riduzione del 10% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale, non superiore a 183 giorni all'anno, e per le abitazioni di soggetti con residenza o dimora all'estero per più di sei mesi all'anno (art. 23, comma 1, del Regolamento TARES).

Non sono previste agevolazioni e/o esenzioni dipendenti da valutazioni socio-economiche dei soggetti tenuti al pagamento del tributo.

RIDUZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE

In considerazione della presunta minore attitudine a produrre rifiuti, è prevista una riduzione del 30% per i locali e le aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, purché non superiore a 183 giorni all'anno ed a condizione che tale uso risulti formalizzato da licenza o da dichiarazione del titolare a pubbliche autorità (art. 24 del Regolamento TARES).

DICHIARAZIONE

La dichiarazione TARES deve essere presentata entro il **terzo** mese successivo al verificarsi del fatto che determina l'applicazione del tributo, la sua variazione o cessazione, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune ovvero la dichiarazione per le utenze domestiche (abitazioni) e la dichiarazione per le utenze non domestiche (art. 32 del Regolamento TARES).

MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

Per le utenze domestiche, ai fini dell'individuazione della tariffa da applicare, si considera il numero degli occupanti le abitazioni alla data del **1° gennaio di ciascun anno**. Pertanto, eventuali variazioni intervenute nel corso dell'anno saranno considerate solo dall'anno successivo (art. 17, comma 7, del Regolamento TARES).

Per i soggetti non residenti il tributo viene calcolato considerando la presenza di un solo soggetto, salvo che sia diversamente dichiarato (art. 17, comma 3, del Regolamento TARES).